

Contratto di Agenzia – Diritti delle parti.

Tribunale di Trieste 16 giugno 2005

Ricorrente GP contro TN

Azione in via monitoria dell'agente contro il preponente – opposizione - onere di dimostrare la conclusione dell'affare – compete all'agente – domanda riconvenzionale dell'opposto – inammissibilità – credito a compensazione – ammissibilità – indennità per l'obbligo di non concorrenza – natura non provvisoria – sussiste.

Incombe all'agente convenuto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di fattura, provare la promozione dell'affare e la sua esecuzione.

Al creditore opposto, non è consentito l'esperimento di domanda riconvenzionale, è invece consentito di azionare i propri crediti in via di eccezione compensativa.

L'articolo 23 della legge 29.12.2000 n.422 ha inserito nell'articolo 1751 bis del codice civile, il comma secondo che ha previsto che in favore degli agenti che esercitano l'attività in forma individuale, l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente di una indennità di natura non provvisoria.

NOTA

La controversia in esame parte da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trieste per un credito di un agente di commercio relativo a provvigioni maturate. L'opponente a sua volta formula domanda riconvenzionale per crediti a sua volta rivendicati nei confronti dell'agente.

Quest'ultimo però, si costituisce eccependo a sua volta un credito derivante dall'aver sottoscritto e rispettato un patto di non concorrenza, il cui compenso era stato indebitamente compreso nelle provvigioni.

L'articolo 23 della legge 29 dicembre 2000 n.422 (disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee) ha introdotto un secondo comma all'articolo 1751 bis. E' così modificata la normativa già in vigore ed è sancita l'onerosità del patto.

Avvicinandosi significativamente all'analogia disciplina prevista dall'articolo 2125 del codice civile per il lavoro dipendente, l'articolo 1751 bis così novellato prevede una durata del patto non superiore ai due anni ed un ammontare del corrispettivo che non può essere inglobato nella provvigione e deve essere commisurato alla durata del patto, alla natura del contratto ed alla indennità di fine rapporto (sul punto vedasi Tradati in Guida al Lavoro n.5 del febbraio 2001, pagina 10). La nuova disposizione legislativa prosegue stabilendo

che la determinazione della indennità da corrispondere all'agente in base ai parametri indicati è affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria.

La mancata previsione nel contratto che inibisce la concorrenza di un corrispettivo non è stata considerata motivo di nullità del contratto stesso (Tribunale di Modena 17.10.2002 in Agenti & Rappresentanti Edizione n.3 del 1 maggio 2003 con nota di Zambelli).

La medesima decisione giurisprudenziale ha ritenuto come non possa considerarsi compresa nell'ambito di applicazione dell'articolo 1751 bis codice civile, la mera partecipazione in qualità di socio o di componente il consiglio di amministrazione ad una società di capitali destinata ad operare nello stesso settore merceologico e nello stesso ambito geografico del preponente.

In tema di limiti territoriali del patto di non concorrenza stipulato con l'agente, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, 23 maggio 2003 in DL Rivista Critica Diritto del Lavoro, 2003, 708 con nota di Scorcelli) ha ritenuto che il patto stipulato senza l'indicazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 1751 bis del codice civile, doveva intendersi circoscritto alla zona di competenza dell'agente nel corso del rapporto di agenzia.

Contratto di agenzia.

Tribunale di Trieste 12 luglio 2005

Giudice Rigon - Ricorrente SP Italia contro CV.

Clausola risolutiva espressa per mancato raggiungimento del minimo contrattuale – validità.

Non sussiste ragione per escludere l'applicabilità al contratto di agenzia dei principi generali in materia di inadempimento (articoli 1453 e seguenti del codice civile) e quindi della clausola risolutiva espressa prevista dall'articolo 1456 del codice civile, quale espressione dell'autonomia contrattuale delle parti.

NOTA

Sul punto è individuata una delle fondamentali differenze tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato. Ritiene la prevalente giurisprudenza che la mancata previsione negli accordi collettivi degli agenti di commercio della clausola risolutiva espressa non escluda l'apponibilità di tale clausola, con la conseguenza che ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, ha stabilito che il giudice di merito non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento, ma deve solo accertare

se esso sia imputabile al soggetto obbligato a titolo di colpa, peraltro presunta ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile (Cassazione sezione lavoro 14 giugno 2002 n.8607 in Massimario Giurisprudenza del Lavoro, 2002, 720 con nota di Bortolotti).

Nel senso di ritenere necessario che la clausola risolutiva, non debba essere generica, ma debba individuare specificamente la tipologia dell'inadempimento (Cassazione sezione Lavoro 24 giugno 1999 n.6460 in Guida al Lavoro n.32/33 del 17 agosto 1999, pagina 28 con nota di Toffoletto e soci).

Per l'approfondimento della differenza tra clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva vedasi Tribunale di Firenze 12 aprile 2002 n.452 con nota di Zambelli in Agenti & Rappresentanti n.1 del 1 gennaio 2003, pagina 27.

Il Tribunale fonda la distinzione tra la clausola risolutiva espressa e la condizione risolutiva sul fatto che nella prima è dedotto l'inadempimento di una parte, nell'altra invece un fatto estraneo alla volontà delle parti. Nel caso in esame, il Tribunale di Firenze aveva dedotto che di fronte all'operare della clausola risolutiva espressa o della condizione risolutiva espressa tra preponente e sub preponente, al subagente competeva in ogni caso l'indennità sostitutiva del preavviso.

Nel senso di ritenere perfettamente valida la clausola risolutiva espressa per mancato raggiungimento di un fatturato minimo (Corte D'Appello di Catania 24 gennaio 2002 in Agenti & Rappresentanti n.4 del 1 novembre 2002, pagina 34, con nota di Zambelli).

Sussiste in ogni caso, in analogia con quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, anche nel contratto di agenzia l'istituto del recesso per giusta causa ex articolo 2119 del codice civile, azionabile ove si verificano fatti che seppure non tipizzati nel contratto non consentano la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cassazione 12 giugno 2000 n.7986, Cassazione 28 marzo 2000 n.3738).